

COLLEGIO DI NAPOLI – DEC. N. 9955/2019 – PRES. CARRIERO – REL. GIGLIO

Documenti di legittimazione – buoni postali fruttiferi – riscossione – prescrizione – fattispecie - infondatezza (cod. civ., artt. 2935 e 2946; d.m. 29 marzo 2001).

La durata dei buoni postali fruttiferi è indicata nei decreti ministeriali istitutivi. Dalla scadenza (individuata nell'ultimo giorno del settimo anno solare successivo all'emissione) decorrono i termini della ordinaria prescrizione decennale ai fini del rimborso. (MDC)

FATTO

Il ricorrente, cointestatario di un buono fruttifero postale del valore nominale di € 500,00, serie "AA2", emesso in data 4.6.2001, contesta l'intervenuta prescrizione del titolo opposta dall'intermediario al momento della formale richiesta di liquidazione avanzata in data 18.6.2018.

In particolare, sostiene che:

l'intermediario convenuto, nel dare riscontro alla richiesta di rimborso, non ha fornito spiegazioni in merito a quanto dichiarato dagli addetti all'ufficio preposto i quali, in occasione della richiesta d'informazioni inerenti al titolo *de quo*, riferivano che lo stesso poteva essere incassato prima del compimento della maggiore età del minore solo tramite l'intervento del Giudice Tutelare; il buono non è prescritto in relazione al richiedente, in quanto il termine prescrizionale di dieci anni, previsto dalla vigente normativa, decorre nei propri confronti solo dalla data del 5.6.2018 allorquando, raggiunta la maggiore età, è maturato il diritto alla riscossione del titolo;

i BPF sono cointestati e recano la clausola con "pari facoltà di rimborso", in virtù della quale il diritto al rimborso può essere esercitato per l'intero e in modo disgiunto da ciascun cointestatario; atteso che ai sensi dell'art. 2935 c.c. «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», è dalla data del compimento della maggiore età (5.6.2018) che inizia a decorrere il termine decennale per la prescrizione del titolo la quale maturerà solo in data 5.6.2028.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese di parte avversa, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso del buono fruttifero postale in oggetto. All'uopo deduce:

che dalla mera osservazione del titolo non risultano elementi che potessero solo vagamente ingenerare dubbi su ipotetiche durate ventennali o appartenenze a serie di tipo ordinarie. L'indicazione della serie di appartenenza, ossia l'apposizione della sigla AA2 posta sul retro, rende inoltre tangibile la totale trasparenza adottata nell'emissione del buono in ricorso in quanto privo di errori materiale di stampa; che il buono in esame appartiene a pieno titolo alla tipologia a termine "serie AA2" vigente dal 14.4.2001 al 22.10.2001; che il D.M. del 19 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.300 del

27.12.2000, istitutivo di tale tipologia di BFP a termine, ed il successivo D.M. del Tesoro del 29.3.2001 dispongono che i titoli appartenenti alla "serie AA2" sono liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione; che, inoltre, in virtù di quanto stabilito dallo stesso D.M. del 2000, introduttivo delle nuove condizioni generali di emissione dei buoni fruttiferi postali, ed in particolare all'art.6 relativo a "Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori", l'intermediario è tenuto ad esporre nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei titoli ai fogli informativi che vengono consegnati ai sottoscrittori; che nel caso di specie, all'atto della sottoscrizione, fu consegnato il foglio informativo descrittivo di tutta la disciplina regolatrice del titolo in questione; che l'art. 8 del D.M. del 19 dicembre 2000, ha stabilito che "i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo ...", estendendo, così, da 5 a 10 anni il termine per la maturazione della prescrizione; che il D.M. del 5 dicembre 2003 ha disposto il subentro del Ministero dell'Economia e delle Finanze "MEF" alla Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, di talché, sulla base della normativa suddetta, i BFP emessi fino al 13.4.2001 sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e, dunque, non è dato all'intermediario entrare nel merito, atteso l'attuale orientamento ministeriale di non considerare rimborsabili i buoni prescritti;

che, come confermato dallo stesso ricorrente, il genitore era stato informato sulle modalità di rimborso del titolo durante la minore età. In particolare, entrambi i genitori, in qualità di rappresentanti legali, avrebbero potuto provvedere alla riscossione del buono in oggetto, previa autorizzazione del Giudice Tutelare; che, quindi, la minore età non costituisce atto sospensivo della prescrizione se non nel caso di assenza di entrambi i genitori o comunque di un rappresentante legale.

Il ricorrente, in sede di repliche, censura, innanzitutto, il comportamento tenuto dall'intermediario che avrebbe collocato un Buono a termine, senza i relativi fogli informativi, in contrasto con la volontà dei sottoscrittori il cui intento era quello di garantire, al compimento della maggiore età, una somma di denaro all'effettivo beneficiario dello stesso. Rileva, poi, come in sede di controdeduzioni l'intermediario non abbia chiarito se fosse o meno necessario l'intervento del Giudice Tutelare per riscuotere il titolo in questione, così come asserito dal personale addetto agli uffici. Ancora, contesta l'assoluta mancanza di indicazione circa il significato dell'acronimo "p.f.r." (pari facoltà di rimborso), il quale avrebbe dovuto consentire a ciascun beneficiario di riscuotere disgiuntamente l'importo del Buono, integri una violazione delle norme sulla trasparenza ed abbia precluso ex art. 2935 c.c. l'esercizio del diritto da parte del suo titolare. Deduce, infine, che qualora l'esercente la patria potestà avesse riscosso il titolo in luogo del minore, avrebbe disatteso la volontà del sottoscrittore dello stesso il quale aveva sostanzialmente destinato la somma al ricorrente in stato di temporanea incapacità giuridica a causa della minore età.

DIRITTO

Il ricorrente chiede all'ABF di disporre che l'intermediario rimborsi capitale ed interessi di cui al buono fruttifero emesso in data 4.6.2001 del valore di € 500,00, oltre agli interessi legali maturati nel periodo non fruttifero.

L'intermediario resistente chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso, essendo il diritto di credito vantato dal ricorrente ormai prescritto.

Oggetto del ricorso è l'accertamento del diritto alla riscossione di un buono fruttifero postale emesso in data 4.6.2001, appartenente alla serie "AA2" (circostanza pacifica tra le parti), in relazione al quale l'intermediario oppone l'intervenuta prescrizione.

Osserva il Collegio che:

il BPF risulta essere stato emesso il 4.6.2001, come da timbro apposto sul retro; sia sul fronte che sul retro del titolo risulta stampata la dicitura «a termine»; sul retro del titolo è stata riportata a penna la serie di appartenenza del BFP (AA2); il titolo è cointestato a due soggetti e presenta la dicitura "P.F.R" (pari facoltà di rimborso); dall'esame del titolo non si rinvengono stampate né le condizioni di rimborso né il termine di scadenza; l'intermediario non ha prodotto alcuna prova relativa alla effettiva consegna, al momento della sottoscrizione del BFP in contestazione, dei fogli informativi della serie AA2.

La serie «AA2», cui appartiene il buono in esame, è una serie di emissione di buoni postali «a termine» istituita dal D.M. del 29 marzo 2001 ed emessa tra il 14.4.2001 al 22.10.2001. Tuttavia, va considerato che le condizioni applicabili sono comunque stabilite da un atto normativo – quale il DM Tesoro del 29 marzo 2001 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13.04.2001, la cui conoscibilità potrebbe pertanto ritenersi pacifica.

Dallo storico dei tassi applicati sui BPF «a termine» emessi tra il 14.4.2001 al 22.10.2001, si ricava che i titoli a termine collocati in tale arco temporale avevano durata di 7 anni:

Il ricorrente contesta un non corretto adempimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, il quale avrebbe riferito che l'incasso del titolo prima del compimento della maggiore età sarebbe stato possibile solo previa autorizzazione del Giudice Tutelare e, inoltre, non avrebbe messo i beneficiari nella condizione di comprendere l'esatta portata dell'acronimo "p.f.r." (pari facoltà di rimborso).

Sul punto rileva il Collegio che non risultano versate in atti evidenze circa l'interlocuzione intervenuta tra le parti precedentemente al momento di prima presentazione del titolo per il rimborso.

In ogni caso, l'argomento secondo il quale la prescrizione poteva decorrere solo al compimento della maggiore età è privo di pregio.

Per motivazione diverse, di seguito esposte, comunque, la eccezione di prescrizione opposta dalla convenuta deve essere disattesa.

In relazione al BPF in questione deve ritenersi operante la prescrizione ordinaria decennale a partire dalla data di scadenza del titolo (7 anni dalla data di emissione). L' art. 2946 c.c. in tema di prescrizione ordinaria decennale prevede, infatti, che: "salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizioni con il decorso di dieci anni".

Il BPF controverso è stato emesso in data 04.06.2001.

Non costa in atti evidenza della data esatta in cui è stata chiesta la riscossione del suddetto titolo. Tuttavia, parte ricorrente afferma, in sede di reclamo, che i richiedenti si sono recati per l'incasso presso l'ufficio preposto "raggiunto il predetto requisito anagrafico". Dalla documentazione agli atti si evince che la data di raggiungimento della maggiore età del ricorrente è il 5.6.2018.

Osserva il Collegio che di recente la questione della corretta individuazione della data di scadenza del titolo (giorno esatto o ultimo giorno dell'anno), da cui far decorrere il termine prescrizione, è stata sottoposta all'esame del Collegio di coordinamento.

Il Collegio di coordinamento ha enunciato nella decisione n. 8056/2019 il seguente principio di diritto: <Poiché il DM del Tesoro del 29 marzo 2001 stabilisce che i buoni fruttiferi postali della serie "AA2" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, "al

termine del settimo anno successivo a quello di emissione”, la data di scadenza va individuata nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell’emissione>. Parte ricorrente ha richiesto il rimborso del titolo certamente a partire dalla data del 5.6.2018, quindi precedentemente allo spirare del 31.12.2018; più nel dettaglio rileva il Collegio che il reclamo, valevole come atto interruttivo della prescrizione e formale richiesta di rimborso, è stato avanzato in data 18.6.2018, quindi quando il diritto non era ancora prescritto.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla riscossione dei buoni fruttiferi nei sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data del reclamo (...omissis...)